

REDDITO IMPRESA E IRAP

L'addizionale Ires sui redditi da attività in concessione

di **Gennaro Napolitano**

Master di specializzazione

LABORATORIO OPERATIVO SULLE RIORGANIZZAZIONI SOCIETARIE

 **Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!**

[accedi al sito >](#)

Con l'obiettivo di realizzare **interventi** volti al **miglioramento** della **rete infrastrutturale** e dei **trasporti**, la **Legge di bilancio 2020** ha introdotto una **maggiorazione** per l'**Ires** sui **redditi** derivanti dallo svolgimento di **attività in regime di concessione** ([articolo 1, commi da 716 a 718, L. 160/2019](#)).

In particolare, secondo quanto previsto dal [comma 716](#), per i **periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021**, l'**aliquota** prevista dall'[articolo 77 Tuir](#) è **maggiorata** di **3,5 punti percentuali** (passando, quindi, al **27,5 per cento**, in luogo della misura ordinaria del **24 per cento**) sul **reddito** derivante da **attività** svolte sulla base di:

- **concessioni autostradali;**
- **concessioni di gestione aeroportuale;**
- **autorizzazioni e concessioni portuali** rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della L. 84/1994;
- **concessioni ferroviarie.**

Le **regole** di **determinazione** del **reddito** da assoggettare all'**Ires maggiorata** sono stabilite dal [comma 717](#). Quest'ultimo, infatti, stabilisce che i **soggetti** che hanno esercitato l'opzione per la **tassazione di gruppo** di cui all'[articolo 117 Tuir](#) e i **soggetti** che hanno esercitato, in qualità di **partecipati**, l'opzione per la **trasparenza fiscale** di cui all'[articolo 115 Tuir](#) stesso determinano il **reddito** a cui applicare l'**addizionale Ires** prevista dal comma 716 e provvedono al relativo **versamento**. Invece, i **soggetti** che hanno esercitato, in qualità di **partecipanti**, l'opzione per la **trasparenza fiscale** determinano il reddito di cui al [comma 716](#) **senza tener conto** della **quota di reddito imputato dalla società partecipata**.

Il [comma 718](#) espressamente prevede che, **in deroga** alle disposizioni dettate dall'articolo 3 dello **Statuto dei diritti del contribuente** (L. 212/2000, le disposizioni dei [commi 716](#) e [717](#) **si applicano** dal periodo d'imposta **in corso al 31 dicembre 2019**.

Tassazione di gruppo - consolidato nazionale - [articoli da 117 a 128 Tuir](#), D.M. 01.03.2018

L'[articolo 117 Tuir](#) disciplina l'esercizio dell'opzione per il c.d. **consolidato nazionale** (*fiscal unit*): l'adesione a tale regime comporta che l'**Ires** della *fiscal unit* sia liquidata dalla consolidante su un'unica base imponibile rappresentata dalla somma algebrica dei **redditi complessivi netti** di ciascun soggetto aderente alla **tassazione di gruppo** in qualità di **consolidata**, ed esposta nella dichiarazione dei redditi del consolidato (ex [articolo 122 Tuir](#)).

Per effetto dell'introduzione nel nostro ordinamento giuridico dell'istituto del **consolidato**, il legislatore, quindi, ha attribuito uno specifico rilievo fiscale ai **gruppi di imprese**: attraverso tale meccanismo, infatti, i **redditi** conseguiti da alcune società possono essere **compensati**, con riferimento allo stesso esercizio, con le **perdite** generate da altre società facenti parte dello **stesso gruppo** e ciò produce un vantaggio che diversamente non sarebbe conseguibile da una singola società.

L'esercizio dell'**opzione** per il **consolidato nazionale** è subordinato al ricorrere di specifici **requisiti**: in particolare, sotto il **profilo soggettivo** sono ammessi al consolidato solo i soggetti che rivestono una delle forme giuridiche previste dalla normativa di riferimento (diverse a seconda che si tratti di **consolidante** o **consolidate**, mentre sotto il **profilo oggettivo** è richiesta la sussistenza del requisito del **controllo** ex [articolo 2359, comma 1, numero 1\), cod. civ.](#)

Permanendo il requisito del controllo, l'opzione ha durata per **tre esercizi sociali** ed è **irrevocabile**. Al termine del triennio, l'opzione si intende **tacitamente rinnovata** per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.

Trasparenza fiscale per le società di capitali - articolo 115, Tuir

Per effetto dell'opzione per il regime della **trasparenza fiscale** di cui all'[articolo 115 Tuir](#), il **reddito imponibile** delle **società di capitali**, al cui capitale partecipano **esclusivamente** società di capitali, ciascuno con una percentuale del **diritto di voto** esercitabile nell'assemblea generale e di **partecipazione agli utili** non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento, è imputato a **ciascun socio**, **indipendentemente** dall'**effettiva percezione**, **proporzionalmente** alla sua **quota di partecipazione agli utili**.

Le **società di capitali** che possono esercitare l'**opzione** prevista dall'[articolo 115 Tuir](#) sono: le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al **Regolamento (CE) n. 2157/2001** e le società cooperative europee di cui al [Regolamento \(CE\) n. 1435/2003](#), residenti nel territorio dello Stato.

L'opzione per la **trasparenza fiscale** può essere esercitata, in qualità di **soci**, anche dai **soggetti**

non residenti, a condizione, però, che per gli **utili distribuiti** dalla società partecipata non vi sia obbligo di **ritenuta fiscale**.

L'**opzione** è **irrevocabile** per **tre esercizi sociali** della società partecipata e deve essere esercitata da tutte le società e comunicata all'Amministrazione finanziaria con la **dichiarazione** presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Al termine del triennio, l'opzione si intende **tacitamente rinnovata** per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.